



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA N. 35 DEL 11-06-2024

II SINDACO

**Oggetto: DISCIPLINA ORARIO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE, ASPORTO E ATTIVITA' DI MUSICA**

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di giugno, il Sindaco ZIMBARDO CUSTODE

PRESO ATTO della con tingibile necessità di predisporre una disciplina delle attività e degli orari di somministrazione dei predetti pubblici esercizi e dei locali da asporto che sia quanto più possibile compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e di ottimale fruizione degli spazi pubblici;

RITENUTO che occorre, da un lato, favorire l'ordinata esplicazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche del settore, dall'altro, assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo;

RILEVATO che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di frequentatori e residenti, non solo mediante una ridefinizione degli orari di somministrazione dei locali pubblici e della disciplina vigente in materia di impatto acustico ma anche sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti ai locali;

VALUTATA pertanto la necessità di dover porre in essere adeguate misure per ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, pur tenendo presenti le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di somministrazione e di musica, con l'uso di strumenti elettroacustici;

RITENUTO che sia opportuno e non rinviabile imporre limiti orari di somministrazione dei pubblici esercizi in questione, in modo che si adattino alle peculiarità della stagione estiva e alla naturale estensione temporale rispetto alla stagione invernale dei tempi di vita sociale;

VISTO il D.L. 23.05.2008, N. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 N. 125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

VISTO l'art. 6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

VISTO il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art. 54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. Con L. 125/2008 il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "Sicurezza Urbana e della incolumità pubblica", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

VISTO il T.U.EE.LL approvato con D.lgs. 267/2000; la legge 190/2012;

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 68,69 e 86 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

VISTO l'art.50-7 bis 1 della Legge 267/2000, che stabilisce che in caso di inosservanza delle ordinanze del Sindaco adottate ai sensi del suddetto art. 50 comma 7 bis sancisce un'ammenda che va da Euro 500,00 a Euro 5000,00;

per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica

ORDINA

Su tutto il territorio Comunale

- E' vietata la vendita dopo le ore 20.30 di bevande superalcoliche, alcoliche e/o analcoliche in bottiglie e in lattine da parte di esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso.
- E' vietata la somministrazione di alcolici e superalcolici:
 - dal Lunedì al Giovedì dalle ore 01:00 alle ore 07:00
 - dal Venerdì alla Domenica – Prefestivi e Festivi dalle ore 02:00 alle 07:00ad eccezione di ristoranti e pizzerie.

NEI GIORNI DAL 14 AL 17 GIUNO 2024 E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE SUPERALCOLICHE ED ALCOLICHE

- ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA:

ai fini dell'attività di diffusione della musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e di diffusione sonora sia all'esterno che all'interno dei locali di pubblici esercizi, di circoli privati in cui si svolge attività complementare:

Limite orario:

dal Lunedì al Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 24:00

dal Venerdì alla Domenica – prefestivi e festivi dalle ore 18.00 alle ore 01:00

Per l'attività di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora sia all'interno che all'esterno del locale, è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabilito dalla Legge 447/95;

In ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel contempo, adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.

In generale l'attività di musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarietà e di sussidiarietà dell'attività principale.

Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

L'attività di cui sopra, nei pubblici esercizi, escluse le discoteche e gli esercizi sottoposti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., è soggetta alla trasmissione, da parte del titolare del pubblico esercizio, di apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al competente ufficio attività produttive, almeno dieci giorni prima della organizzazione dell'intrattenimento, alla quale dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal Responsabile del Servizio.

DISPONE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico

previste dalla Legge 447/95 e dalla presente Ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative;

il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso o oltre i limiti di orario consentito dalla presente ordinanza;

il pagamento di una somma da € 1032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti

di emissione e dei valori previsti dalla legge 447;

Di dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di fare rispettare il presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione come per Legge.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/71 e della legge n. 241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliana entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
ZIMBARDO CUSTODE *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

